



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico
Settore di competenza Progetti e metodologia legislativi

1° gennaio 2015

Aiuto alle vittime in caso di reati in Svizzera

secondo la legge federale del 23 marzo 2007
concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Informazioni per le vittime di reati e i loro congiunti

Indice

1	Chi può beneficiare dell'aiuto alle vittime di reati?	3
2	In cosa consiste l'aiuto alle vittime di reati?	3
3	La situazione finanziaria delle vittime è rilevante?	4
4	Cosa offrono i consultori?	4
5	Quanto costano la consulenza e l'aiuto?.....	5
6	Qual è il consultorio competente?	5
7	Cosa s'intende per contributo alle spese, indennizzo e ripara- zione morale?.....	5
8	Quando viene concesso un contributo alle spese?	6
9	Quando viene concesso un indennizzo?	7
10	Quando viene concessa una riparazione morale?	8
11	Quali sono i termini da rispettare?.....	8
12	Chi paga le spese legali?	9
13	È previsto un aiuto alle vittime di reati subiti all'estero?	9
14	Qual è il compito della polizia?.....	9
15	Quali sono i diritti della vittima nel procedimento penale?	9

Basi legali

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), articolo 124

Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5)

Ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI, RS 312.51)

Convenzione europea del 24 novembre 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (RS 0.312.5)

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP, RS 312).

1 Chi può beneficiare dell'aiuto alle vittime di reati?

L'aiuto alle vittime di reati è concesso

- alla vittima
- e/o ai suoi congiunti.

Per **vittima** s'intende chiunque sia stato direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica a causa di un reato.

Per **congiunti** s'intendono il coniuge, i figli o i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi, come per esempio partner registrati o in concubinato.

Lesione dell'integrità fisica, sessuale o psichica: Entrano in linea di conto soprattutto lesioni fisiche o problemi psichici a seguito del reato subito. L'integrità sessuale è lesa in particolare quando è stata violata la libertà di autodeterminazione in materia sessuale. Per il primo contatto con gli uffici competenti per l'aiuto alle vittime non è necessario alcun certificato medico; esso può tuttavia essere richiesto per ulteriori prestazioni.

Tipo di reato: L'aiuto alle vittime è concesso soprattutto a seguito di omicidi, lesioni personali e reati sessuali. Invece, non sussiste in genere alcun diritto all'aiuto in caso di reati quali il furto o la truffa, poiché questi non ledono direttamente l'integrità delle persone.

Incidenti: L'aiuto alle vittime è concesso quando il responsabile dell'incidente ha commesso un reato rilevante ai sensi della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Spesso entrano in linea di conto i reati per negligenza (p. es. lesioni colpose in caso di incidenti stradali o sul lavoro), commessi attivamente o per omissione.

Prova del reato: Non è necessaria una denuncia penale. L'aiuto alle vittime viene concesso anche quando non è possibile arrestare l'autore del reato. Tuttavia, un procedimento penale aiuta a dimostrare che il reato è stato commesso e quindi ad accertare i fatti ai fini della procedura per ottenere indennizzi o riparazioni morali.

Luogo del reato: L'aiuto alle vittime viene concesso per reati subiti in Svizzera. In caso di reati all'estero è possibile ottenere determinate prestazioni se sono soddisfatte alcune condizioni (cfr. n. 13).

Domicilio e nazionalità: Se il reato è stato commesso in Svizzera, il domicilio e la nazionalità della vittima o dei suoi congiunti sono generalmente irrilevanti. Per l'aiuto alle vittime di reati all'estero è necessario il domicilio in Svizzera.

Basi legali: Articoli 1 e 3 LAV.

2 In cosa consiste l'aiuto alle vittime di reati?

L'aiuto alle vittime di reati comprende in particolare:

- consulenza e aiuto;
- prestazioni finanziarie;
- diritti particolari nel procedimento penale.

La consulenza e l'aiuto vengono forniti da consultori svizzeri specializzati. Per l'aiuto è possibile ricorrere alle prestazioni di specialisti o uffici esterni (terzi).

Le principali **prestazioni finanziarie** sono i contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, l'indennizzo e la riparazione morale.

Nel corso del procedimento penale contro il presunto autore del reato viene tenuto conto della particolare situazione della vittima (e dei suoi congiunti) e sono garantiti diversi diritti e norme procedurali.

Basi legali: Articolo 2 LAV.

3 La situazione finanziaria delle vittime è rilevante?

Le seguenti prestazioni dipendono dai redditi delle vittime:

- contributi alle spese;
- indennizzi.

Hanno diritto a tali prestazioni solo le vittime e i loro congiunti i cui **redditi annuali** non superano un determinato **limite**. Inoltre, l'importo della prestazione fornita dipende dall'ammontare dei redditi.

Le vittime e i loro congiunti che dispongono di redditi superiori al limite stabilito non hanno diritto a contributi alle spese e indennizzi.

I consultori e le autorità d'indennizzo aiutano gli interessati ad accertare se hanno diritto alle prestazioni.

Limite dei redditi: L'importo massimo dei redditi (stato 1° gennaio 2015) è pari a 77 160 franchi per persone sole e 115 740 franchi per coniugi. Nel caso di figli che vivono nella stessa economia domestica, a tali importi massimi vanno aggiunti 40 320 franchi ciascuno per i primi due figli e importi minori per eventuali altri figli.

Redditi determinanti: La legge e l'ordinanza disciplinano quali redditi sono determinanti e in che modo. Sono per esempio computabili solo i due terzi dei proventi derivanti dall'esercizio di un'attività lucrativa.

Basi legali: Articolo 6 LAV, articolo 1 seg. OAVI.

4 Cosa offrono i consultori?

I consultori sostengono la vittima e i suoi congiunti offrendo:

- **consulenza**;
- **aiuto** immediato e a più lungo termine;
- organizzazione dell'aiuto immediato e a più lungo termine fornito da terzi;
- concessione o mediazione di contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

L'aiuto immediato è inteso a coprire le esigenze più urgenti e improrogabili. L'aiuto a più lungo termine serve per elaborare e superare le conseguenze del reato.

Il personale dei consultori sottostà all'**obbligo del segreto**.

Procedura di consulenza: I consultori offrono anzitutto un colloquio per fare il punto della situazione. Aiutano a rispondere a domande quali:

- è necessario sporgere denuncia?
- quali diritti possono essere fatti valere presso quale assicurazione?
- ha senso presentare una richiesta di indennizzo o di riparazione morale?
- come si trova uno psicoterapeuta o un psicologo adatto?
- chi si assume i costi della psicoterapia?
- è utile rivolgersi a un legale? Chi si assume i costi?

Tipo di aiuto: I consultori offrono o organizzano le seguenti prestazioni:

- assistenza medica;
- assistenza psicologica;
- assistenza sociale;
- assistenza materiale;
- assistenza giuridica.

Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine: Questa distinzione è rilevante per la determinazione dei costi (cfr. n. 5).

Basi legali: Articoli 12-17 LAV.

5 Quanto costano la consulenza e l'aiuto?

La consulenza e l'aiuto offerti dai consultori sono gratuiti per le vittime e i loro congiunti.

È inoltre gratuito l'aiuto immediato fornito da terzi (p. es. la prima consulenza giuridica da parte di un legale, se il consultorio non fornisce direttamente questo tipo di assistenza, ma la delega a specialisti esterni).

L'aiuto a più lungo termine fornito da terzi non è gratuito: il consultorio concede o procura i contributi alle spese per questo aiuto se i redditi della vittima o dei suoi congiunti non superano il limite prefissato.

Basi legali: Articoli 5, 6 e 16 LAV.

6 Qual è il consultorio competente?

La vittima e i suoi congiunti possono scegliere a quale consultorio svizzero rivolgersi (**libera scelta del consultorio**).

Scelta del consultorio: Esistono consultori generici o consultori specializzati destinati a determinati gruppi di persone (p. es. per bambini o per vittime di reati sessuali). Il consultorio del Cantone di residenza conosce le istituzioni di aiuto locali e gli specialisti informati sulle peculiarità cantonali.

Indirizzi dei consultori: Per un elenco dei consultori con i rispettivi indirizzi, cliccare [qui](#).

Basi legali: Articolo 15 capoverso 3 LAV.

7 Cosa s'intende per contributo alle spese, indennizzo e riparazione morale?

Se l'aiuto a più lungo termine non può essere fornito direttamente dal consultorio ed è necessario rivolgersi a specialisti esterni, a determinate condizioni l'aiuto alle vittime prevede un **contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi**. Questa prestazione viene concessa soltanto alle vittime e ai loro congiunti i cui redditi annui non superano

il limite fissato. È consigliato rivolgersi al consultorio o all'ufficio competente prima di ricorrere all'aiuto di terzi.

Con l'**indennizzo** il danno viene coperto parzialmente o per intero in un secondo momento. Questa prestazione viene concessa soltanto alle vittime e ai loro congiunti i cui redditi annui non superano il limite fissato. È possibile ottenere acconti.

La **riparazione morale** è intesa a risarcire i danni morali della vittima del reato. Questa prestazione è indipendente dai redditi dell'interessato, ma viene concessa soltanto alle vittime che hanno subito gravi ripercussioni in seguito al reato. Non vengono concessi acconti.

8 Quando viene concesso un contributo alle spese?

I contributi alle spese vengono accordati per l'**aiuto a più lungo termine da parte di terzi**, ovvero l'aiuto che non può essere fornito direttamente dal consultorio, ma viene affidato a specialisti esterni, per esempio psicologi o legali.

Hanno diritto al contributo alle spese nella misura del necessario le vittime o i loro congiunti i cui **redditi annui** non superano un determinato **limite**. In caso contrario, non sussiste alcun diritto ai contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

L'importo del contributo alle spese è proporzionale ai redditi: in caso di redditi bassi viene concessa una somma a copertura dell'intero costo, mentre in caso di redditi più consistenti (ma comunque inferiori al limite) viene accordato soltanto un contributo proporzionale.

Prima di ricorrere all'aiuto di terzi, si raccomanda di rivolgersi al consultorio o all'ufficio competente, in modo che quest'ultimo possa **approvare i costi**.

Per il contributo alle spese è necessario rivolgersi ai consultori.

Limite dei redditi: Cfr. n. 3.

Richiesta preventiva (per l'assunzione dei costi): Spesso quando l'aiuto si rende necessario non è ancora chiaro se i costi verranno coperti in altro modo (p. es. tramite un'assicurazione contro gli infortuni). In questo caso è utile presentare una richiesta preventiva per l'assunzione dei costi.

Sussidiarietà: La persona richiedente deve rendere attendibile che altre persone o istituzioni tenute a fornire prestazioni non l'abbiano fatto oppure che tali prestazioni non siano sufficienti.

Importo massimo del contributo alle spese: La legge non prevede alcun importo massimo.

Limite temporale dell'aiuto a più lungo termine: La legge prevede un aiuto a più lungo termine fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate. Se nonostante l'aiuto non è possibile la guarigione totale, ma un aiuto è ancora necessario, entra in linea di conto l'indennizzo.

Ufficio competente: I contributi alle spese vengono accordati dal consultorio oppure, a seconda dell'organizzazione cantonale, dall'ufficio designato dal Cantone.

Basi legali: Articolo 16 e articolo 13 capoverso 2 LAV.

9 Quando viene concesso un indennizzo?

Gli indennizzi vengono accordati per determinati danni conseguenti al reato. La legge e la rispettiva ordinanza disciplinano cosa s'intende per **danno**.

L'aiuto alle vittime è concesso soltanto per i danni che non vengono coperti in altro modo (p. es. attraverso assicurazioni). L'aiuto immediato oppure l'aiuto a più lungo termine (inclusi i contributi a lle spese) hanno precedenza sull'indennizzo; ciò significa che le vittime e i loro congiunti devono esaurire prima le prestazioni previste da tali aiuti. L'aiuto a più lungo termine è possibile fintanto che lo stato di salute dell'interessato non si sia stabilizzato o le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate.

I più frequenti casi di applicazione della legge sono costituiti dalla perdita di guadagno e di sostegno a seguito del reato, oppure dalle spese per il funerale. Non vengono rimborsati i danni materiali (p. es. i costi della macchina fotografica eventualmente danneggiata durante il reato). Le spese legali vengono considerate spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi; per il loro rimborso è necessario richiedere un contributo (cfr. n. 8).

Hanno diritto all'indennizzo le vittime o i loro congiunti i cui **redditi annui** non superano un determinato **limite**. In caso contrario, non sussiste alcun diritto all'indennizzo.

L'importo dell'indennizzo è proporzionale ai redditi: in caso di redditi bassi viene concessa una somma a copertura dell'intero danno, mentre in caso di redditi più consistenti (ma comunque inferiori al limite) viene accordato soltanto un contributo proporzionale. L'importo dell'indennizzo è di 120 000 franchi al massimo.

È possibile richiedere un **acconto**.

La richiesta di indennizzo deve essere rappresentata entro i **termini** previsti dalla legge (solitamente entro cinque anni dal reato, cfr. n 11).

L'indennizzo viene accordato dall'autorità del Cantone in cui è stato commesso il reato.

Limite dei redditi: Cfr. n. 3.

Acconto: Se è necessario un aiuto finanziario immediato e le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza, viene concesso un acconto.

Sussidiarietà: La persona richiedente deve rendere attendibile che altre persone o istituzioni tenute a fornire prestazioni non l'abbiano fatto oppure che tali prestazioni non siano sufficienti.

Indennizzo minimo: Se l'indennizzo necessario ammonta a meno di 500 franchi non viene versato.

Riduzione o esclusione dell'indennizzo: Se la vittima o i suoi congiunti hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione, l'indennizzo può essere ridotto o escluso.

Termini legali per la presentazione di una domanda d'indennizzo: Cfr. n. 11.

Indirizzi delle autorità preposte all'indennizzo e alla riparazione morale: Per un elenco delle autorità competenti per l'indennizzo e la riparazione morale, cliccare [qui](#).

Basi legali: Articolo 4 e articolo 19 segg. LAV.

10 Quando viene concessa una riparazione morale?

La riparazione morale viene accordata alle vittime e ai loro congiunti che sono stati **gravemente lesi** dal reato, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.

La riparazione morale ai sensi della LAV è espressione della solidarietà della comunità con le persone gravemente danneggiate da un reato. Di regola la somma è inferiore alla riparazione morale cui è obbligato l'autore del reato in base alle norme del diritto civile.

La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione e ammonta al massimo a 70 000 franchi per la vittima e a 35 000 franchi per i congiunti. Tali importi massimi sono destinati ai casi più gravi.

La domanda di riparazione morale deve essere presentata entro i **termini** previsti dalla legge (cfr. n. 11).

La riparazione morale viene accordata dall'autorità del Cantone in cui è stato commesso il reato.

Sussidiarietà: La persona richiedente deve rendere attendibile che altre persone o istituzioni tenute a fornire prestazioni non l'abbiano fatto oppure che tali prestazioni non siano sufficienti.

Importo della riparazione morale: L'importo della riparazione morale dipende dalla gravità della lesione. Per ottenere delle indicazioni generali a tale proposito, cfr. la **guida** dell'Ufficio federale di giustizia all'attenzione delle autorità cantonali per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la LAV (stato ottobre 2008).

Riduzione o esclusione della riparazione morale: Se la vittima o i suoi congiunti hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione, l'indennizzo può essere ridotto o escluso. Inoltre, la riparazione morale può essere ridotta se l'avente diritto è domiciliato all'estero e, in base al costo della vita del luogo di domicilio, risultasse sproporzionata.

Indirizzi delle autorità preposte all'indennizzo e alla riparazione morale: Per un elenco delle autorità competenti per l'indennizzo e la riparazione morale, cliccare **qui**.

Basi legali: Articolo 4 e articolo 22 segg. LAV

11 Quali sono i termini da rispettare?

Le domande di **indennizzo** e di **riparazione morale** devono essere presentate entro i termini previsti dalla legge.

Valgono i seguenti termini:

- di regola la domanda deve essere presentata **entro cinque anni** dal reato;
- chi è stato vittima di un reato grave ai sensi della legge può presentare la domanda **fino al compimento dei 25 anni di età**;
- a determinate condizioni la domanda può essere presentata anche dopo il procedimento penale contro l'autore del reato.

Proroga del termine per fanciulli e adolescenti: La proroga del termine è applicabile in caso di delitti sessuali, lesioni corporali gravi, omicidio tentato o tratta di esseri umani, se la vittima era minore di 16 anni al momento del reato. Questo termine è applicabile anche alle vittime di delitti sessuali che al momento del reato avevano tra i 16 e i 18 anni e che erano dipen-

denti dall'autore del reato a causa di un rapporto di educazione, di fiducia, di lavoro o di altro tipo.

Basi legali: Articolo 25 LAV.

12 Chi paga le spese legali?

Le prime informazioni giuridiche urgenti e necessarie vengono fornite dai consultori o da terzi da loro incaricati a titolo di **aiuto immediato gratuito**.

Su richiesta, alle vittime e ai loro congiunti indigenti viene accordato il **patrocinio gratuito** durante il procedimento penale, in cui rientra in alcuni casi anche l'assistenza di un avvocato.

Le vittime e i loro congiunti non indigenti, ma i cui redditi sono comunque inferiori al limite previsto dalla LAV, possono presentare una domanda di **contributo alle spese** per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, per coprire le spese di patrocinio.

Le vittime e i loro congiunti i cui redditi annuali superano il limite previsto dalla LAV devono addossarsi le spese processuali e di patrocinio.

I procedimenti concernenti le prestazioni secondo la LAV (in particolare i contributi alle spese per l'aiuto fornito da terzi, gli indennizzi e le riparazioni morali) sono gratuiti per le vittime e i loro congiunti. Tuttavia, le spese possono essere addossate in caso di procedimenti temerari. In altri procedimenti l'esenzione dalle spese processuali può essere ottenuta tramite il patrocinio gratuito o i contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi.

Basi legali: Articoli 16 e 30 LAV

13 È previsto un aiuto alle vittime di reati subiti all'estero?

Le vittime di reati commessi all'estero possono beneficiare delle prestazioni fornite dai **consultori**, a condizione che al momento del reato fossero già domiciliate in Svizzera.

Non hanno invece diritto a indennizzi e riparazioni morali.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nell'**opuscolo** «Aiuto alle vittime in caso di reati all'estero».

Basi legali: Articolo 3, articolo 8 capoverso 2 e articolo 17 LAV.

14 Qual è il compito della polizia?

In occasione della prima audizione, la polizia **informa** la vittima ed eventualmente i suoi congiunti **sull'aiuto alle vittime**. Se la vittima o i suoi congiunti vi acconsentono, trasmette il loro nome e indirizzo al consultorio da loro scelto.

Basi legali: Articolo 8 e articolo 305 CPP.

15 Quali sono i diritti della vittima nel procedimento penale?

Le vittime di reati possono esercitare diversi diritti nel procedimento penale contro gli autori di tali reati. In tutte le fasi procedurali, le autorità informano le vittime sulle loro possibilità

legali.

Esempi:

- le vittime possono farsi accompagnare da una persona di fiducia quando vengono interrogate sul reato;
- le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere di essere interrogate da una persona del loro stesso sesso;
- di regola i minorenni non possono essere sottoposti a più di due audizioni.

Nel corso del procedimento penale le vittime e i loro congiunti possono inoltre far valere pretese civili (risarcimento dei danni e riparazione morale) contro l'autore del reato. Il giudice deve pronunciare almeno una decisione di principio su tali pretese civili.

Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale svizzero (CPP) il 1° gennaio 2011 i diritti delle vittime e dei loro congiunti saranno regolati da questo Codice e non più alla LAV; l'articolo 117 CPP elenca i diritti principali.

Basi legali: Articolo 117 CPP.